



Data di pubblicazione: 10/03/2021

Nome allegato: *Capitolato Speciale_1^_parte.pdf*

CIG: 8560274194;

Nome procedura: *"Lavori di sostituzione delle elettropompe e modifica dei circuiti dell'impianto di climatizzazione ed opere accessorie da eseguirsi nell'immobile della D.G. INPS di Viale Aldo Ballarin 42 – Roma".*

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

Lavori di modifica dei circuiti idraulici dell'impianto di climatizzazione, di sostituzione delle elettropompe ed opere accessorie da eseguirsi nelle sottocentrali dell'immobile della D.G. INPS di V.le Aldo Ballarin 42 - Roma

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I

Rev.	Data	Descrizione	Descrizione modifica
00	24/12/2019	Prima emissione	
01	21/09/2020	Prima Revisione	
02	19/01/2021	Seconda Revisione	

☒ Copia controllata n° 01	Consegnata a: Responsabile tecnico della Verifica del Progetto esecutivo	Firma ricevente: segnatura elettronica PEI
☐ Copia non controllata	Consegnata a: _____	Firma ricevente: _____

LISTA DI DISTRIBUZIONE CONTROLLATA

Destinatario	Competenza	Conoscenza	Destinatario	Competenza	Conoscenza	Destinatario	Competenza	Conoscenza	Destinatario	Competenza	Conoscenza
CG	☐	☐	CTC _____	☐	☐	Appaltatore	☐	☐	ESV	☐	☐
DG	☐	☐	RSGQ	☐	☐	RUP	☐	☐	_____	☐	☐
DC _____	☐	☐	RTV	X	☐	D.L.	☐	☐	_____	☐	☐
DR _____	☐	☐	RSPP	☐	☐	O.E.	☐	☐	_____	☐	☐

Riservatezza dati:	☒ Ordinaria	☐ Riservata	☐ Sensibile
--------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

Preparazione e data		Verifica e data		Approvazione e data	
Ing. Pietro Paolo Mancini – Coordinatore CTC6	21/09/2020	Ing. Pietro Paolo Mancini – Coordinatore CTC6	data	Inserire nome responsabile	data di rilascio effettivo

Note:

ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA LEGGEN. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione



Data di prima emissione:
10/12/2019 - Revisione n.00
Aggiornamenti:
1° Rev. 21/09/2020
2° Rev. 19/01/2021

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

Viale Aldo Ballarin 42 - 00142 - ROMA

Lavori di modifica dei circuiti idraulici dell'impianto di climatizzazione, di sostituzione delle elettropompe ed opere accessorie da eseguirsi nelle sottocentrali dell'immobile della D.G. INPS di V.le Aldo Ballarin 42 - Roma

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

parte I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI PARTE GENERALE E NORMATIVA
(Art. 43, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010)

CONTRATTO A CORPO

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	388.716,00 €
Oneri di sicurezza per l'attuazione del P.S.C.	13.110,20 €

Somme a disposizione 10% (art.35 comma 4)	40.182,62 €
IVA 22% sui lavori e oneri della sicurezza e somme a disposizione	97.241,94 €
Totale appalto	539.250,76 €

<u>Titolo / Incarico</u>	<u>Progettista</u>
PROGETTO IMPIANTI MECC./ELETTRICI	P.I. MARCELLO BASSOTTI
C.S.P.	P.I. SALVATORE DI LORENZO
C.S.E.	P.I. MARCELLO BASSOTTI
RUP	ING. PIETRO PAOLO MANCINI

Pietro Paolo Mancini

CUP : F89G19000570001 CIG:8560274194

Sommario

<u>CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO</u>	5
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO	7
ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 4 CATEGORIE DEI LAVORI	9
<u>CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE</u>	10
ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	12
ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	12
ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	12
ART. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	14
<u>CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE</u>	15
ART. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	15
ART. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 15 PROROGHE E DIFFERIMENTI	17
ART. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL	18
ART. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	19
ART. 18 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE	20
ART. 19 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ESECUTORE	21



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

ART. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	22
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	23
CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	24
ART. 22 LAVORI A CORPO	24
ART. 23 EVENTUALI LAVORI A MISURA	25
ART. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	25
ART. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA E STRUMENTI ELETTRONICI PER LA CONTABILITÀ	26
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA	26
ART. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	26
ART. 27 PAGAMENTI IN ACCONTO	27
ART. 28 PAGAMENTI A SALDO	28
ART. 29 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	29
ART. 30 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	30
ART. 31 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	31
ART. 32 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE	31
ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	31
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE	32
ART. 34 CAUZIONE PROVVISORIA	32
ART. 35 CAUZIONE DEFINITIVA	32
ART. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	34
ART. 37 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	34
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	36
ART. 38 MODIFICHE AL CONTRATTO NEL CORSO DELLA SUA EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	36
ART. 39 MODIFICHE AL CONTRATTO PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	38
ART. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	38
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	39
ART. 41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	39
ART. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	40
ART. 43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	41
ART. 44 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	42
ART. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	42
ART. 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	43

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	44
ART. 47 SUBAPPALTO	44
ART. 48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	47
ART. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	48
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	48
ART. 50 ACCORDO BONARIO	48
ART. 51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	49
ART. 52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	50
ART. 53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	51
ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	52
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	55
ART. 55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	55
ART. 56 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	56
ART. 57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	56
CAPO 12 NORME FINALI	57
ART. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	57
ART. 59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	60
ART. 60 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	60
ART. 61 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	61
ART. 62 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, INQUINAMENTO DEI SITI ED ALTRI ASPETTI AMBIENTALI	61
ART. 63 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	63
ART. 64 CUSTODIA DEL CANTIERE	64
ART. 65 CARTELLO DI CANTIERE	64
ART. 66 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	64
ART. 67 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	64
ART. 68 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	65
ART. 69 DISCIPLINA ANTIMAFIA	66
ART. 70 CAMPIONI	67
ALLEGATI AL C.S.A.	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
TABELLA «A» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE CATEGORIE CONTABILI...	
TABELLA «B» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO	68
TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE	69
TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	71



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

CAPO 1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di seguito descritto.

L'intervento è così individuato con la seguente denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

“Lavori di modifica dei circuiti idraulici dell'impianto di climatizzazione, sostituzione delle elettropompe ed opere accessorie da eseguirsi nelle sottocentrali dell'immobile della D.G. di V.le Aldo Ballarin 42 - Roma”.

I lavori oggetto del presente appalto sono finalizzati:

- alla modifica dei circuiti di alimentazione dei fan-coils da impianto a quattro tubi ad impianto a due tubi;
 - alla sostituzione delle elettropompe che alimentano i fan-coils e dei loro accessori;
 - alla installazione di un sistema di gestione e supervisione delle elettropompe e degli altri apparati dell'impianto di climatizzazione che consenta un controllo da postazione remota dell'impianto stesso.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito indicato più brevemente anche come «CSA»), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.
 4. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
8163943AE1	F89G19000570001

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- b) **Legge n.** 120 del 11/09/2020 ;

- c) **Regolamento:** le parti ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”* e sue ss.mm.ii.;
- d) **Capitolato Generale:** il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- e) **TUSL:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm.ii.;
- f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
- g) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’art. 48 del Codice, che si è aggiudicato il contratto;
- h) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- i) **DL:** l’ufficio di Direzione dei Lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, comma 2 del Codice;
- j) **DURC:** il documento (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), del TUSL e dall’Allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso TUSL, nonché dall’art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’articolo 196 del Regolamento;
- k) **SOA:** l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84 del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- l) **PSC:** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del TUSL;
- m) **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui di agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del TUSL;
- n) **REAC INPS:** il *“Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”* approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme;
- n) **DM Impianti:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 rubricato *“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”*;
- o) **DM SIOS:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/11/2016 n. 248 rubricato *“Individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- p) **DM DL/DE:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49 rubricato *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»*;

- q) **Costo del personale:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del TUSL;
- r) **Costi di sicurezza aziendali:** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del TUSL;
- s) **Oneri di sicurezza:** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza ed ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento ed all'art. 100, comma 1 del TUSL.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Rif.	Descrizione	Importi a corpo	%
1)	Materiali, mezzi, attrezzi, noli, trasporti, utili, spese generali	313.279,50 €	70,97%
2)	Costo del personale	75.436,50 €	17,09%
3)	Totale dei lavori a corpo soggetti a ribasso (L) = 1) + 2)	388.716,00 €	88,05%
4)	Oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso (OS)	13.110,20 €	2,97%
5)	Somme a disposizione 10% (art. 35 comma 4)	40.182,62€	8,98%
6)	IMPORTO TOTALE APPALTO (I) = 3) + 4) + 5)	442.008,82 €	100%

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- a) importo dei lavori (L) come determinato al rigo 3), al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

- b) importo degli Oneri di Sicurezza (OS) come determinato al rigo 4);
 - c) somme a disposizione 10% ;
3. Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 4) della tabella di cui al comma 1.
1. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35, comma 4, del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'art. 60 del Regolamento rileva l'importo totale dell'appalto che, riportato alla riga 6) della tabella di cui al soprastante comma 1, è pari a **442.008,82€**.
4. Ai fini dell'articolo 26, comma 6, del TUSL, gli importi presunti del costo del personale sono indicati al rigo 2) della tabella di cui al comma 1 e sono stimati in **75.436,50 €** pari a circa il **17,09%** dell'importo complessivo di appalto, IVA esclusa

ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Proposta di affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2 lett. b) e comma 3, della legge n. 120 del 11 Settembre 2020, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi sulla parte ribassabile del prezzo posto a base di gara (art. 95, co. 4 lett. a) del Codice ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (art. 97, comma 8 del Codice).
2. Il contratto è di “**sola esecuzione di lavori**”, come definito all'art. 3, comma 1 lett. ll) punto 1) del Codice, ed è affidato al “**prezzo più basso**” ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis*, del Codice mediante ribasso percentuale sul prezzo ribassabile, a corpo, posto a base dell'affidamento, di cui al rigo 3) della precedente tabella del comma 1.
3. Il contratto è stipulato “**a corpo**” come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera dddd) del Codice, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. Ai prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 4, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'Art. 2, commi 2 e 3, del presente CSA.
5. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera saranno possibile, se ammissibili ed ordinate ovvero autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, che precede.
7. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico con tutti gli oneri di stipula (onorari notarili, bolli, tasse ecc..) interamente a carico dell'Appaltatore. In alternativa, nel caso di procedura negoziata, a scelta della Stazione appaltante e conformemente alle norme vigenti al momento della stipula, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, o anche mediante lettera di affidamento, sempre con oneri di bolli, tasse ecc., **interamente a carico dell'Appaltatore**, inclusi gli eventuali onorari notarili per il rogito e le spese per tasse e bolli.

ART. 4 CATEGORIE DEI LAVORI

1. I lavori in oggetto sono suddivisi nelle seguenti categorie di opere generali e specialistiche:

Rif.	Descrizione	Importi a corpo	%
1)	Impianti termici e di CDZ - <u>categoria prevalente OS28 classifica II</u>	350.498,94 €	90,17 %
2)	Impianti elettrici - (OS30 – classifica I), ricompresi nella categoria <u>prevalente OS28</u> ex art. 32 d.P.R. 207/2010	38.217,06 €	9,83 %
3)	Totale (1+2) delle opere ricomprese nella categoria <u>prevalente OS28 classifica II</u>	388.716,00 €	100,0%
4)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	388.716,00 €	100,0%

2. Ai sensi dell'allegato «A» al Regolamento, i lavori sono inquadrabili nella categoria prevalente di opere speciali rubricata **“Impianti termici e di CDZ – OS28”**, con importo non inferiore alla **classifica II**.

3. L'importo complessivo della categoria di cui sopra (**“Impianti termici e di CDZ – OS28”**) costituisce la categoria prevalente; l'importo della categoria prevalente, ammonta a euro **388.716,00 €**, **pari al 100 %** dell'intero importo dell'appalto.

4. Nella suddetta categoria prevalente sono ricompresi anche i lavori inerenti agli:

“Impianti elettrici - OS30” per 38.217,06 € pari al 9,83 %.

Tali lavorazioni, essendo di importo inferiore a 150.000,00 € ed avendo incidenza economica inferiore al 10% dell'importo totale dell'intervento, non sono indicati come categoria autonoma, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, ma sono ricompresi nella categoria prevalente OS28.

5. Tutte le opere specialistiche sopra citate previste in appalto, compresa la categoria OS30, devono essere comunque eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.Mi.S.E. 22 gennaio 2008, n. 37. In particolare, per l'esecuzione del presente appalto, è richiesto il possesso dell'abilitazione alla certificazione degli impianti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del dMiSE n° 37/2008 per le lettere a), c), d):

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie.
6. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del Regolamento le quantità dei lavori delle categorie OS28 e OS30 previsti nell'appalto non hanno proporzione tale da potersi includere unitariamente nella categoria OG11.

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e -comunque- quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale, per quanto non in contrasto con il presente CSA ovvero non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente CSA, Parte I - Normativa e Parte II - Specificazioni tecniche, comprese le Tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, e le relative relazioni di calcolo, come elencati nella allegata TABELLA «B» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito al precedente Art. 3;
 - e) il Computo Metrico Estimativo ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del Codice;



- f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del TUSL ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, del TUSL, se accolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del TUSL e al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso decreto;
- h) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale;
- i) le polizze di garanzia di cui al successivo Capo 6 CAUZIONI E GARANZIE;
- j) la "Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi" di cui al successivo art. 63.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, più in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
- b) il Regolamento, per quanto applicabile ed ancora in vigore;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- d) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del Codice;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore, inoltre, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Se l'esecutore è un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione –rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato, anche ai sensi del DM- DL/DE.



3. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo dopo l'introduzione in cantiere i materiali ed i componenti deperiti o quelli che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, od alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti di progetto o allegati al contratto.
4. Il rifiuto è ordinato dal Direttore dei Lavori ed è trascritto sul Giornale dei Lavori o inserito nel primo atto contabile utile ovvero anche disposto mediante Ordine di Servizio. In tale circostanza vi è l'obbligo per l'esecutore di rimuovere i materiali rifiutati dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
5. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare a lui o ad altri per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. I materiali ed i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione formale da parte del Direttore dei Lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera, sempre che siano stati in precedenza accettati dal Direttore dei Lavori.
7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo relativi alla valutazione qualitativa ed economica, alla possibilità di rifiuto e/o richiesta di rifacimento parziale o totale, delle opere e dei lavori realizzati.
8. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, ovvero eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
9. Nel caso sia stato autorizzato -per ragioni di necessità o convenienza- da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'Organo di collaudo.
10. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto e il DM DL/DE.
11. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
12. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
13. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. M.I. 21/06/2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di

resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

14. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati a completa cura e spese dalla ditta esecutrice in conformità al D.M. M.I. 07/08/2012 (G.U. 29/08/2012, n. 201) e ss.mm.ii., mediante dichiarazione che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/2007 e ss.mm.ii. o di altra norma di settore vigente al momento.
15. La predisposizione di tutta la documentazione di legge indicata al comma precedente ricade tra gli obblighi dell'Appaltatore che la deve predisporre e fornire a sua completa cura e spese, inclusi gli oneri per eventuali onorari professionali. I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti utilizzando la modulistica di norma vigente al momento da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del d.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 o direttamente dall'installatore, a seconda dei casi. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni previste dalle norme vigenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del dM 26/06/1984; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall'installatore; Documento di Trasporto (DDT ex d.P.R. 472/1996) in cantiere del prodotto installato, ecc....
16. Per gli impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare specifica dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale vigente al momento (DICH. IMP-2018 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale vigente al momento (CERT. IMP-2018 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37.
17. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività d'ufficio, che potrebbe eventualmente svolgersi nei locali, e la funzionalità dei relativi impianti, le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'ufficio e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati col DL. Oltre quanto suindicato, è a carico dell'Impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi, senza maggiori oneri per l'Istituto appaltante.
18. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla **presenza continua di un direttore del cantiere o di un capo cantiere**, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.

ART. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono sempre I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la formale stipula del contratto di appalto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Premesso che gli impianti oggetto dell'appalto sono soggetti a due fermi interstagionali per manutenzioni e che questi ricadono generalmente nei periodi dal 16 Aprile al 31 Maggio e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, ad eccezione di fenomeni meteorologici particolari che qualora si verificassero saranno valutati, i lavori saranno consegnati all'operatore nel primo fermo interstagionale successivo alla definizione del contratto.
3. E' prevista la consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DM 7 marzo 2018 n 49, in relazione alla natura dei lavori.

Prtanto, a discrezione della Direzione dei Lavori, si potrà procedere alla consegna parziale dei lavori, prima del fermo interstagionale, al fine di eseguire delle lavorazioni propedeutiche che non necessitano del fermo impianti e che saranno definite dal Direttore dei lavori.

Per le consegne frazionate valgono le disposizioni contenute nell'art. 13 comma 11 del presente CSA.

4. Il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore con almeno **5 (cinque)** giorni di preavviso -che ai fini del presente lavoro si reputa congruo- il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire l'installazione del cantiere e il tracciamento dei lavori secondo il progetto, nonché del programma di esecuzione dei lavori (ex art. 1, comma 1 lettera f, del DM DL/DE e art. 19 del presente Capitolato) da egli predisposto in coerenza con il cronoprogramma redatto dalla Stazione appaltante. Copia cartacea di tale programma di esecuzione dei lavori dovrà sin da tale data essere depositato in cantiere, aggiornato progressivamente e posto a disposizione dell'ufficio di Direzione Lavori. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento degli allestimenti per l'installazione del cantiere.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5 (cinque)** giorni e non superiore a **15 (quindici)** giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente anche il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
7. Tale risoluzione può non essere accolta dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM DL/DE nel caso in cui il ritardo sia inferiore a 45 giorni ulteriori ovvero nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di interesse prioritario quali la garanzia dell'erogazione del servizio pubblico fornito dall'Istituto.
8. In caso di non accoglimento dell'istanza di recesso di cui al comma precedente si procederà alla consegna tardiva dei lavori riconoscendo all'esecutore, ai sensi dell'art. 5 del DM DL/DE, un risarcimento pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Nessun altro compenso od indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e deve essere confermata, debitamente quantificata, nel registro di contabilità, **a pena di decadenza**.
9. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate relative ai bolli ed alle eventuali spese notarili, con esclusione delle prestazioni personali del firmatario e dei suoi collaboratori e delle loro eventuali spese di viaggio e trasferta, in misura calcolata sull'importo netto dell'appalto, comunque non superiore a:
 - a) 1,00 % - per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 % - per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del presente comma, debitamente quantificata, è inoltrata **a pena di decadenza** entro **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
10. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare con immediatezza.
11. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 41 del presente CSA "*Adempimenti preliminari in materia di sicurezza*", prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
12. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 8, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale e dal cronoprogramma in particolare ovvero come reso disponibile dal contestuale utilizzo da parte di terzi delle aree su cui realizzare i lavori. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce il verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
13. Si stabilisce sin da ora che l'Istituto può variare per le sue esigenze ed a suo insindacabile giudizio la sequenza delle zone su cui effettuare i lavori. L'ordine di esecuzione delle zone di intervento previsto nel cronoprogramma



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

potrà quindi subire variazioni per motivi legati alla disponibilità delle stesse senza che ciò comporti richiesta di indennizzo a

qualsiasi titolo da parte dell'Appaltatore.

14. Al termine dei lavori in ciascuna zona l'Istituto potrà o meno procedere alla presa in consegna anticipata della parte su cui si sono conclusi i lavori. Le operazioni di constatazione e verifica del DL e quelle dell'Organo di collaudo, ai fini della presa in consegna anticipata, non sostituiscono né surrogano il rilascio delle certificazioni di ultimazione dei lavori e di collaudo provvisorio, da svolgersi nei modi e nei tempi previsti dal presente CSA e dalla normativa vigente, intendendosi che dette prese in consegna anticipate non incidono sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo.

ART. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **45 (quarantacinque) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori anche previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere. L'Appaltatore è altresì tenuto al pieno e coerente rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Eventuali aumenti di durata dei lavori di ciascuna zona rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, da qualsiasi causa determinati e fatta salva l'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo Art. 18, comporteranno il semplice "slittamento" dei tempi previsti per l'esecuzione delle fasi successive, ma mai la variazione di consistenza degli stessi.

ART. 15 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa ad egli non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi** antecedenti la scadenza del termine di cui al predetto Art. 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 14, e comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP **entro 30 (trenta) giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni ed a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce **rigetto della richiesta**.

ART. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, o anche nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, del Codice; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente comma 1, al comma 8 ed al successivo Art. 17.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale consecutivo successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del Regolamento.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 14 *Termini per l'ultimazione dei lavori* o comunque superano 6 mesi



complessivamente, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice dei contratti, può richiedere la risoluzione del

contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 19.
8. I tempi necessari **all'eventuale** utilizzo totale o parziale dei locali da parte dell'INPS per i suoi uffici o di terzi anche per l'esecuzione di appalti e lavori di loro competenza anche commissionati dall'INPS, tali da rendere indisponibili le aree ai lavori del presente appalto o anche il **ricolloccamento del personale INPS** nelle zone eseguite e quelli necessari per le **operazioni di sgombero** delle zone da eseguire **anche da parte di ditte terze** che le occupavano, compresi tra l'ultimazione di una zona e l'inizio della successiva, **costituiscono, per patto espresso, sospensione legittima per la quale l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta aggiuntiva essendo sin da subito edotto di tali circostanze e ricadono tra le sospensioni non prevedibili ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice.**
9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle indicate ai commi 1 ed 8 ed al successivo Art. 17 e diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, ordinate dal DL o dal RUP, si prevede un risarcimento a favore dell'esecutore pari a quanto indicato nell'art. 10, comma 2, del DM DL/DE.

ART. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

ART. 18 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 lettera a) del Regolamento, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,7 per mille (zero virgola sette per mille)** sull'intero importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art. 13, comma 2 oppure comma 8, incluse le consegne parziali in cui è articolato il lavoro;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art. 13, comma 9;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le suddette penali sono cumulabili: qualora tuttavia il Certificato attesti l'ultimazione dei lavori entro i giorni utili di lavoro di cui all'Art. 14, quelle irrogate sono disapplicate.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di Conto Finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 21 *Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
9. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva in sede di stipula del contratto di inserire o meno una clausola per il riconoscimento di un "*premio di accelerazione*" in ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori. Tale premio potrà essere corrisposto solo se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte; esso non si applicherà invece alle scadenze intermedie ovvero alle ultimazioni parziali. Il suddetto eventuale premio di accelerazione, **laddove inserito in contratto** dalla Stazione Appaltante, sarà pari allo **0,1% (dicesi zero virgola uno per cento)** dell'importo della penale su **base giornaliera** per **ogni giorno lavorativo** di anticipo sul termine finale.



ART. 19 PROGRAMMA DI ESECUZIONE

DEI LAVORI DELL'ESECUTORE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del DM DL/DE e dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, entro **20 (venti) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.
2. In tale programma dovranno essere graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltre che con il cronoprogramma e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio del DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o di altre ditte od enti estranei al contratto;
 - b) per l'intervento od il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento od il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze ovvero responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del TUSL. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato;
 - f) per esigenze logistiche di sistemazione del personale della Stazione Appaltante e delle ditte terze affidataria di servizi e forniture in favore della suddetta Stazione Appaltante, che siano imprevedute ed imprevedibili e siano finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante quale parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto che il lavoro sarà realizzato in fasi e zone distinte secondo quanto indicato nel Cronoprogramma e dai grafici di appalto, che corrispondono alle fasi previste per il rifacimento dei 23 blocchi di servizi igienici e per i tre prospetti interni ai piani 2°, 3° e 4° di cui al punto 0 dell'Art. 1.

ART. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua, a meno che non dipendano dagli Enti erogatori o da terzi;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal DL o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal DL od espressamente approvati da questi;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato Generale d'Appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria od in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.



3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 21.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora il ritardo per negligenza dell'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori sia superiore a **15 (quindici) giorni naturali consecutivi** o nei casi di cui all'Art. 18, comma 2, il Direttore dei Lavori assegna un termine ulteriore di **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni, secondo la procedura e ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice. Nel caso in cui l'inadempimento permanga la Stazione appaltante risolve il contratto ed irroga le penali secondo la procedura e ai sensi dell'art. 108, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Codice.
2. Il contratto può inoltre essere risolto dalla Stazione appaltante per le ragioni di cui all'art. 108, commi 1,2 e 3 del Codice.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per presentare le proprie deduzioni nel caso dell'art. 108, comma 3, del Codice.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 22 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "A" di cui all'Art. 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 184 del Regolamento.
4. L'Elenco dei Prezzi Unitari e il Computo Metrico Estimativo costituiscono la base del calcolo su cui è stato determinato in sede di progetto il prezzo a base d'asta in base al quale è effettuata l'aggiudicazione. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto, in sede di formulazione dell'offerta nel corso della partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità necessarie per l'esecuzione completa dei lavori progettati riportate nei suddetti documenti (EPU e CME), anche integrando e correggendo gli importi indicati in tali documenti, al fine di formulare in modo corretto la propria offerta.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, rigo 5), come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «*Oneri sicurezza*» nella tabella "A" di cui all'Art. 5, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul Bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di Esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati ed annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'art. 184 del Regolamento, per l'accertamento della regolare esecuzione per le quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL -sotto la propria responsabilità- può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) Impianti elettrici, illuminazione, trasmissione dati/telefonia ed antintrusione;
 - b) Impianti di rilevazione incendi ed allarme;
 - c) Impianti di condizionamento;
 - d) Impianti termici;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

- e) Impianti aeraulici per il ricambio dell'aria;
- f) Impianti idrici di adduzione e scarico.

ART. 23 EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'Art. 38 o dell'Art. 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco dei Prezzi Unitari di cui all'Art. 3, comma 3.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del Regolamento, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'Art. 40;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali ed utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 2 le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura rispettiva del **15%** e del **10%**, complessivamente pari al **26,50%**, come usualmente previsto.

ART. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA E STRUMENTI ELETTRONICI PER LA CONTABILITÀ

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie' d'opera, ancorché accettati dal DL.
2. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici ai sensi dell'art. 15 del DM DL/DE e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice è dovuta all'Appaltatore una somma a titolo di anticipazione nella misura del **20% (ventipercento) dell'importo del valore** del contratto di appalto IVA esclusa, da corrispondere all'Appaltatore entro **15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, solo a condizione che egli abbia presentato la garanzia avente le caratteristiche di cui al comma 2.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo **pari all'anticipazione, comprensivo dell'importo dell'IVA, maggiorato** del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere rilasciata, altresì, dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La fideiussione di cui al comma 1 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di decadenza dal beneficio ai sensi del comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'Art. 27, per quanto applicabili e limitatamente alla procedura.
7. **Non è prevista** l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

ART. 27 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'Art. 22, dell'Art. 23, dell'Art. 24 e dell'Art. 25, raggiungono un importo non inferiore a **70.000,00 €** (diconsi **stantamilaeuro/00**) determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'Art. 2;
 - b) incrementato della quota relativa degli Oneri di Sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 5
 - c) al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) decurtando il recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata ai sensi dell'Art. 26.
2. Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5-bis, del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zerovirgolacinquantapercento**). Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
3. Entro **45 (quarantacinque) giorni lavorativi** dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d), del DM DL/DE, che deve recare la dicitura:
«*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, **contestualmente ovvero al più tardi entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi** ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al corrispondente Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art. 26.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **30 (trenta) giorni lavorativi** ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico (secondo le modalità di cui al successivo Art. 29, commi 1 e 2).
5. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al **90% (novantapercento)** dell'importo contrattuale, può essere emesso uno Stato di Avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma comunque non superiore al **95% (novantacinquepercento)** dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **5 % (cinquepercento)** dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi dell'Art. 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART. 28 PAGAMENTI A SALDO

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro **45 (quarantacinque) giorni lavorativi** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 7 ed alle condizioni di cui al comma 8.
2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine **perentorio** di **30 (giorni) giorni naturali consecutivi**; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale e firma il suddetto Conto Finale contestualmente all'Appaltatore od al più tardi entro **il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi** decorrenti dalla data della firma dell'Appaltatore ovvero dallo scadere del termine di cui al primo periodo, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'Art. 27, comma 1, lett.e) e comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, entro **30 (trenta) giorni lavorativi** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico, secondo le modalità di cui all'Art. 29 commi, 1 e 2.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione **2 (due) anni solari** dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro **24 (ventiquattro) mesi** dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.
7. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'Art. 27, commi 3 e 4.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

ART. 29 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI

QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. A tale scopo l'Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal suddetto dMEF 3 aprile 2013 n. 55, recante *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche"* relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico.

Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata solo attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
3. Ogni fattura dovrà pertanto essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico e dovrà essere intestata a:
INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali - Via Ciriaco De Mita n. 21 - 00144 Roma - C.F. 80078750587.
4. Il codice IPA che individua univocamente l'INPS, secondo le previsioni dell'art. 11 del dPCM 3 dicembre 2013, è: **UF5HHG**, mentre il codice specifico d'Istituto è: **0017ST10040090**.
5. La fattura potrà essere emessa dall'Appaltatore solo dopo che il credito sia stato accertato mediante emissione da parte del RUP del Certificato di pagamento, che riporta l'importo esatto da fatturare. Fatture emesse in modo non conforme a tale modalità saranno legittimamente respinte dalla Stazione appaltante.
6. La fattura dovrà indicare obbligatoriamente:
 - a) Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - b) Il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - c) Importo imponibile;
 - d) Importo IVA;
 - e) Split Payment;
 - f) Denominazione dell'appalto (vedasi quanto riportato in oggetto);
 - g) Il riferimento al tipo di pagamento (anticipazione, stato avanzamento lavori n. x, rata di saldo, ecc..)
 - h) Le modalità di pagamento prescelte (banca, codice IBAN, ecc..).
7. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, ai sensi dell'art. 53, comma 2; ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge 9 agosto 2013, n. 98 il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) agli adempimenti di cui all'Art. 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al dMEF 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15 (quindici) giorni naturali consecutivi**. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, quest'ultima si ritiene correttamente attestata e la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 52, comma 2.

ART. 30 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi **30 (trenta) giorni naturali consecutivi** intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **30 (trenta) giorni naturali consecutivi** di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 maggiorato di **8 (otto)** punti percentuali.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'Art. 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di **8 (otto)** punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **15% (quindicipercento)** dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.



5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'Art. 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di **8 (otto)** punti percentuali.

ART. 31 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Nel presente appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 32 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

1. Il DL, a norma dell'art. 186 del Regolamento, può disporre, per tramite dell'Appaltatore e previa accettazione di apposito preventivo da parte del DL medesimo, lavori o somministrazioni da parte di Imprese/Fornitori terzi; tali lavori o somministrazioni devono afferire ai lavori appaltati e non possono eccedere il **5% (cinquepercento)** dell'importo d'appalto.
2. L'Appaltatore, previa autorizzazione del RUP, anticipa l'esborso del denaro occorrente procedendo al pagamento dei creditori e ritirandone formali quietanze (intestate all'Istituto): il rimborso all'Appaltatore è effettuato mediante iscrizione in contabilità ed inserimento nel primo utile certificato di pagamento.
3. All'Appaltatore è inoltre corrisposto (col successivo certificato) l'interesse sull'anticipazione pari al **5% (cinquepercento)** annuo rapportato al tempo trascorso dall'anticipazione al rimborso di cui al precedente punto 2.

ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 34 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2, del Codice agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità ed alle condizioni cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara ovvero alla lettera di invito in caso di procedura negoziata.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 35 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La cauzione definitiva di cui al comma 1 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. L'Appaltatore costituisce tale cauzione, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione conformemente all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, secondo le seguenti modalità:
 - a) In contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
 - b) Atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie od assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia fideiussoria prestata mediante atto di fideiussione (rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato) o polizza fideiussoria (rilasciata da un'impresa di assicurazione) deve essere realizzata in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018) e deve essere integrata da clausole esplicite che prevedano:



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice anche le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
6. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'**80% (ottantapercento)** dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. L'ammontare residuo della cauzione definitiva (pari ad un minimo del 20%), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
8. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per:
- a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- b) provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi;
- c) per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio;
- d) per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
9. L'incameramento parziale o totale della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
10. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi da 1 a 6 nei seguenti casi:
- a) se è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante, in corso d'opera;
- b) in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione.

11. Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice in caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Art. 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1 ultimo periodo, del Codice l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art. 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 35.
 - a) è ridotto del **50% (cinquantapercento)** per gli Operatori Economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, per il settore di specifica attività e per le categorie di pertinenza: IAF (International Accreditation Forum) nn.:28, 28a, 28b;
 - b) è ridotto del **30% (trentapercento)**, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20% (ventipercento)** per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) è ridotto del **15% (quindicipercento)** ulteriore per gli Operatori Economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ovvero un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate soltanto se il possesso del requisito è comprovato da **tutti** gli Operatori Economici in raggruppamento.
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale o di consorzio ordinario le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
5. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito prescritto deve essere posseduto sia dall'impresa ausiliata che da quella ausiliaria.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 deve essere comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento.

ART. 37 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** prima della data prevista per la



Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i

rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 5 e 6.
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità al d.MiSE 19 gennaio 2018, n. 31.
5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks (CAR)» e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di **1.200.000,00 € (unmilioneduecentomilaeuro/00)**, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: 800.000,00 €;

partita 2) per le opere preesistenti: 200.000,00 €;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: 200.000,00 €;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a **500.000,00 € (cinquecentomilaeuro/00)**;
7. RCO: Euro 1.000.000,00 (un milione) per ogni sinistro, ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita, di € 400.000,00 (quattrocentomila);
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante per nessuno dei contratti di assicurazione di cui al presente articolo.
9. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un Raggruppamento Temporaneo o un consorzio

ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale o di consorzi ordinari di cui all'art. 48, comma 1, del Codice, le imprese mandanti ovvero consorziate assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative *pro quota* in relazione ai lavori da esse assunti.

10. Le garanzie di cui al comma 5, limitatamente alla lettera a), partita 1), ed al comma 6, sono estese fino a **24 (ventiquattro) mesi** dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità al d.MiSE 19 gennaio 2018, n. 31;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.

CAPO 7

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38 MODIFICHE AL CONTRATTO NEL CORSO DELLA SUA EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL ed approvazione del RUP, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità nei seguenti casi:
 - a) per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b), del Codice un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'Istituto aggiudicatore notevoli disagi ovvero una consistente duplicazione dei costi;
 - b) per modifiche, che non alterano la natura generale del contratto, rese necessarie a causa di circostanze impreviste e imprevedibili per l'Istituto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Codice; in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di *varianti in corso d'opera*;
6. Le modifiche di cui al precedente comma 5 sono ammesse, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice se:

- a) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il **50%** (**cinquantapercento**) del valore del contratto iniziale;
- b) le modifiche non sono tali da aggirare le procedure di affidamento del Codice.
7. Il contratto di appalto può altresì essere modificato se:
- a) le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del Codice;
- b) un nuovo contraente sostituisca quello a cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d), del Codice;
- c) per modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e), del Codice.
8. Con riferimento alle circostanze del precedente comma si precisa che la Stazione appaltante non ha previsto:
- a) la presenza di modifiche già nei documenti iniziali di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d), del Codice;
- b) non ha previsto nei documenti di gara alcuna soglia di importo per consentire eventuali modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e), del Codice.
9. Il contratto di appalto può inoltre essere modificato senza alterare la natura complessiva del contratto, qualora il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- a) non supera il limite del **15% (quindicipercento)** del valore iniziale del contratto;
- b) è inferiore alla soglia comunitaria per i lavori, pari a 5.548.000,00 €;
10. Nel caso di cui al precedente comma, laddove intervengano più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
11. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
12. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
13. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 44, nonché l'adeguamento dei Piani Operativi. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, anche

in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui all' Art. 16 ed all'Art. 17.

ART. 39 MODIFICHE AL CONTRATTO PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Sono ammissibili, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice le modifiche del contratto dovute a errori od omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se, contemporaneamente, il valore della modifica:
 - a) non supera il limite del **15% (quindicipercento)** del valore iniziale del contratto;
 - b) è inferiore alla soglia comunitaria per i lavori, pari a 5.548.000,00 €;
2. La modifica di cui al comma 1 non può comunque alterare la natura complessiva del contratto e, in caso di più modifiche successive, il valore di cui all'Art. 39 comma 1 lett. a), è accertato sulla base del valore complessivo al netto delle successive modifiche.
3. La Stazione appaltante, per poter realizzare modifiche dovute ad errori od omissioni progettuali che eccedono i limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve esperire una nuova procedura di appalto, ferme restando le responsabilità dei progettisti di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice.
4. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione:
 - a) l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
 - b) la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
 - c) il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
 - d) la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 1 lett. a) del Codice, può risolvere il contratto in essere nel caso in cui si verifichi la necessità di apportare modifiche eccedenti i limiti indicati ai commi 1 e 2 e si ricada nella necessità, indicata al comma 3, di esperire una nuova procedura di gara.
6. Per la risoluzione del contratto si procede ai sensi dell'art. 108 commi da 5 a 9 del Codice.

ART. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 4.
2. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

CAPO 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'Allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero, in assenza di questa, entro **30 (trenta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva e -comunque- prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili territorialmente competenti;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita I.V.A., numero R.E.A.;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art. 53, comma 2;
 - e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5 primo periodo, del TUSL, la valutazione dei rischi può essere effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del TUSL.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione in fase di Esecuzione il nominativo ed i recapiti sia del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia del proprio Medico Competente di cui rispettivamente all'art. 31 ed all'art. 38 del TUSL, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 44;
 - b) il proprio Piano Operativo di Sicurezza e quello di ciascuna impresa operante in cantiere.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera b), del Codice se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, comma 2 lettera c), del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un Raggruppamento Temporaneo di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del TUSL.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL e all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.



2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 43 od anche all'Art. 44, comma 1, oppure all'Art. 45, commi 1, 2 e 4 e, in generale, all'Art. 46.

ART. 43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto n, corredato dal Computo Metrico Estimativo dei Costi per la Sicurezza di cui al punto 4 dello stesso Allegato, come indicati all'Art. 1, comma 0.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'Art. 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui all'Art. 43, comma 2 lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'Art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare: non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'Art. 13, dandone atto nel relativo verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire: si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art. 16 e Art. 17.

ART. 44 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri Lavoratori ovvero conseguentemente a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di sicurezza e di Coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento od il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di **3 (tre) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di deposito delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **3 (tre) giorni lavorativi**, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione non si pronuncia: a) nei casi di cui all'Art. 44, comma 1 lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, né ritardi nell'esecuzione;
 - b) nei casi di cui all'Art. 44, comma 1 lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui all'Art. 44, comma 1 lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni ed integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro **30 (trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL ovvero, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

- L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice, è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 47 del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 41, comma 4.
3. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del TUSL, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato TUSL.
 4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 43.

ART. 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli Allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con i suoi subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 47 SUBAPPALTO

1. Per il combinato disposto dell'art. 105, commi 2 e 5, e dell'art. 89, comma 11, del Codice, le lavorazioni del presente appalto (categoria prevalente OS28) è complessivamente subappaltabili solo nella misura massima del 30% (trentapercento), in termini economici, dell'importo dei lavori dell'intero contratto di appalto calcolato applicando il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo dei lavori indicato come ribassabile al rigo 3) della tabella dell'Art. 2, comma 1, ed aggiungendo gli oneri di sicurezza indicati nella medesima tabella.
2. L' Istituito appaltante non intende avvalersi della facoltà di autorizzare il subappalto fino alla misura massima del 40% quale introdotta dall'art. 1, comma 18, del decreto-Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019. n. 55, in quanto i lavori sono assoggettati a particolari misure di sicurezza atteso che gli stessi dovranno essere svolti all'interno di un edificio della D.G. dell'INPS e che, per tale ragione, rappresenta un sito con speciali esigenze di sicurezza.
3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera a meno di quelle indicate nel successivo Art. 48, comma 4.
4. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinatamente all'acquisizione del DURC sia dell'Appaltatore sia del subappaltatore, completo delle informazioni di cui all'art. 105, comma 16, del Codice alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni comporta che il ricorso al subappalto od al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - b.1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno **20 (venti) giorni lavorativi** antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo Art. 67, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della legge 13 agosto 2010,n. 136 a pena della nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal Bando di Gara o dalla Lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 del Regolamento ;
 - b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto od il cottimo; in caso di Raggruppamento Temporaneo, società di imprese o Consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

Raggruppamento, società o Consorzio;

- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta:
- c.1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;
 - c.2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tale scopo:
- d.1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad 150.000,00 €, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91, comma 1 lettera c), del precitato decreto legislativo n. 159/del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo Art. 69, comma 2;
 - d.2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30 (trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30 (trenta) giorni lavorativi**, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il termine di cui sopra, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2% (duepercento)** dell'importo contrattuale o di importo inferiore a **100.000,00 €**, i termini di cui alla precedente lettera a) sono ridotti a **15 (quindici) giorni lavorativi**.
6. L'affidatario ha l'obbligo di acquisire dalla Stazione appaltante una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti indicati nella richiesta di autorizzazione precedentemente rilasciata.
7. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20% (ventipercento)**;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del DL e sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - e.1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile territorialmente competente, assicurativi ed antinfortunistici;
 - e.2) copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Art. 45 in coerenza con il piano di cui all'Art. 43 e con il piano dell'Appaltatore di cui all'Art. 45.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
10. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di distacco di manodopera, dovrà trasmettere, almeno **20 (venti) giorni naturali consecutivi** antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco, da allegare in copia alla comunicazione;
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La Stazione appaltante, entro **15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non siano stati accertati i requisiti di cui sopra.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

ART. 48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA

DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL ed il RUP, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui all'art. 92 del TUSL, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 47, non costituiscono comunque subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 quarto periodo, del le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (duepercento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquantapercento) dell'importo del contratto da affidare
5. Le attività del comma 4 che non costituiscono subappalto sono definite sub-contratti; per essi l'affidatario comunica al RUP ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le modifiche di tali informazioni che dovessero avvenire nel corso di esecuzione del sub-contratto.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 3 lettera a), del Codice ed ai fini dell'Art. 47 del presente CSA non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica , in materia di tessera di riconoscimento, quanto indicato nell'Art. 52, comma 5.

ART. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede di norma al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti a meno che essi non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, del Codice:
 - a) il subappaltatore od il cottimista è una microimpresa ovvero piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'Appaltatore, nel caso in cui la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento del subappaltatore, è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro **20 (venti) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia dei tracciati bancari dei pagamenti effettuati e le relative fatture, relativamente ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e degli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. Ai sensi dell'art. 105, del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 53;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui all'Art. 29, comma 8, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui all'Art. 52, comma 2, ed all'Art. 53, comma 4;
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art. 47, comma 8 lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'Allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 50 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del Codice se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, tempestivamente comunicate dal Direttore dei Lavori unitamente ad una sua apposita relazione riservata, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al **10% (dieci per cento)** di quest'ultimo, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura



percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che siano stati sottoposti al procedimento di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice.

2. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva comunque l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il RUP, entro **15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di comunicazione del Direttore dei Lavori, acquisita la relazione riservata di questi e, ove già costituito, dell'Organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto ai sensi e seguendo il procedimento indicato dall'art. 205, comma 5, del Codice. Nel presente appalto è esclusa la competenza arbitrale come indicato al successivo Art. 51
4. Il RUP, qualora non richieda la nomina dell'esperto di cui al comma 3 precedente, formula alla Stazione appaltante una proposta motivata di accordo bonario entro **90 (novanta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione del DL verificando le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuando eventuali ulteriori audizioni, raccogliendo dati, informazioni e pareri ed accertando la disponibilità di ulteriori risorse economiche.
5. Tale proposta di accordo bonario viene trasmessa al competente dirigente della Stazione appaltante ed al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle Parti, entro **45 (quarantacinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data del suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle Parti.
6. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine dei quarantacinque giorni di cui al comma 5, può essere adito il Giudice Ordinario, avendo escluso in radice la possibilità nel presente appalto di ricorrere al giudizio arbitrale.
7. L'accordo bonario ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante.

ART. 51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Art. 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il **Foro di Roma** ed è **esclusa la competenza arbitrale** sotto qualsivoglia forma.
2. La decisione dell'Autorità Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputazione alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.

ART. 52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e, più in particolare:
 - c) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini nonché gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - d) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti ovvero receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - e) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali suoi subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - f) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice e fatto salvo quanto previsto nel successivo Art. 53, commi 3, 4 e 5, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'Art. 47, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi **15 (quindici) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della comunicazione. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
4. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere **una apposita tessera di riconoscimento**, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai propri subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare anche gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri ed il personale occasionalmente presente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1 secondo periodo, della legge n. 136/2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100,00 € (centoeuro/00) a **500,00 € (cinquecentoeuro/00)** per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 € (cinquantaeuro/00)** a **300,00 € (trecentoeuro/00)**. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali Atti di Sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo sono sempre subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i suoi subappaltatori trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» ovvero, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - b) la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - c) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - d) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale, il numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, il numero di posizione assicurativa dei soci;
 - e) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge 9 agosto 2013, n. 98 dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni **120 (centoventi)** giorni naturali consecutivi, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della precitata legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente CSA;

- c) corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente CSA, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 54, comma 1, nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per 2 (due) volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni naturali consecutivi** per la presentazione delle proprie controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste, la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b) per nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della già citata legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia, quando:
 - a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice;
 - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
3. Costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto per le quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto medesimo mediante lettera raccomandata, anche mediante Posta Elettronica Certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'Art. 21, anche i seguenti casi che ai fini del presente appalto costituiscono grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL od ai Piani di Sicurezza di cui all'Art. 43 ed all'Art. 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- i) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli Organismi paritetici, di cui all'art. 51 del TUSL;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'Art. 67, comma 5, del presente CSA;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del precitato TUSL;
- l) ottenimento del DURC negativo per 2 (due) volte consecutive, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione della contestazione per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice.
4. La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia nei seguenti casi:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) sono state superate le soglie per le modifiche contrattuali indicate nel medesimo art. 106, comma 7, del Codice ovvero il prezzo dell'aumento ecceda il 50% (cinquantapercento) del valore del contratto iniziale (con riferimento a ciascuna modifica) e l'aumento comporti l'aggiornamento delle disposizioni del Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice ed avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto e di aggiudicazione;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, ai sensi dell'art. 108, comma 1 lettera d) del Codice.
5. Il contratto deve essere inoltre risolto dalla Stazione appaltante, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, qualora le modifiche da apportarvi, a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le modifiche necessarie a risolvere l'errore progettuale sono tali da alterare la natura complessiva del contratto;
 - b) le modifiche necessarie a risolvere l'errore progettuale **superano** il 15% (quindicipercento) del valore iniziale del contratto; in tale caso il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
6. Il contratto di appalto deve essere inoltre risolto ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice, laddove il RUP accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto deve utilizzare in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento medesimo. A tale scopo la Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio ovvero della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante Posta Elettronica Certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore od un suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'art. 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare Atto di Sottomissione o comunque approvate o accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - b.1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - b.2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - b.3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

10. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, oppure un Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del precitato decreto legislativo n. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro **30 (trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione delle informazioni del Prefetto territorialmente competente.

CAPO 11

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine di tutti i lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il DL redige, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla data della richiesta, il certificato di ultimazione; entro **30 (trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue esclusive spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo avrà durata di anni due .
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 28. La predetta riserva riguarda i lavori relativi agli impianti indicati di cui all'Art. 22, comma 6.
5. Come indicato agli Art. 13 e Art. 14 del presente CSA, può essere prevista la riconsegna anticipata, anche parziale, delle diverse aree interessate dai lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 230 del Regolamento; ne discende che la custodia di tali aree eventualmente restituite anticipatamente resta in capo all'Istituto a partire dalla data di ciascuna riconsegna parziale, restando a carico dell'Appaltatore il solo onere della manutenzione gratuita non dipendente dall'uso da parte dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera n), del Regolamento. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'Art. 56.

ART. 56 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
4. Il **certificato di collaudo**, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 € ovvero inferiore alla soglia stabilita dai regolamenti e dalle determinazioni della Stazione appaltante vigenti al momento dell'ultimazione dei lavori.
5. Allo stato attuale il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori solo per lavori di importo non superiore a **200.000,00 €**, I.V.A. esclusa, ai sensi dell'art. 134, comma 7, del vigente REAC INPS.
6. Il **certificato di regolare esecuzione**, nei casi di cui al precedente comma, è emesso non oltre **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori oggetto del contratto.

ART. 57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche nelle more del collaudo, con apposito verbale da redigersi ai sensi e con le modalità dell'art. 230 del Regolamento, immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'Art. 55 comma 1 oppure nel diverso termine assegnato dal DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, od altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'Art. 55.



CAPO 12 NORME FINALI

ART. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento e al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori comunque denominati, sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DL in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, così come prescritto nel PSC, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore ai termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso laboratori di Istituti universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, nonché prove sugli impianti anche prima dell'esecuzione dei collaudi;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente CSA;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità dell'attività in corso di svolgimento nell'edificio;
 - g) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono ai termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento nonché delle attrezzature di cantiere, per tutto il tempo

necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale dell'ufficio di DL ed assistenza, nello spogliatoio con bagno denominato S2B come indicato nel PSC e nel CSA; tali spazi dovranno essere, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete;
- n) oneri derivanti e connessi con la necessità di eseguire i lavori in parti dell'edificio contemporaneamente allo svolgersi, in altra parte, di attività d'ufficio ed oneri connessi con l'interdizione all'uso delle scale e degli ascensori per le esigenze dei lavori (quando, a giudizio del DL, è possibile l'installazione di autonome apparecchiature di sollevamento);
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con espresso divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente CSA o precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.



- s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi, attrezzi e apprestamenti e/o di quelli dei propri subappaltatori;
- t) **il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto**, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991, dalla legge 6 ottobre 1995, n. 447, dal dPCM 11 novembre 1997 nonché dal D. Leg.vo 194/2005 e dalle successive modificazioni e integrazioni emanate in materia di emissione, immissione e esposizioni ai rumori anche in ambito regionale e territoriale;
- v) il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal positivo collaudo provvisorio delle opere o immediatamente dalla presa in consegna anticipata delle opere;
- w) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo nei relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto e per l'autorizzazione della occupazione di suolo pubblico necessario all'esecuzione dei lavori;
- x) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi e nelle aree di interferenza con le attività di ufficio dell'edificio;
- y) l'espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico, allo smantellamento, al trasporto ed al deposito a rifiuto di materiali di risulta normali o soggetti a particolari procedure;
- z) l'espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni e/o certificazioni necessarie al funzionamento di impianti compresi nell'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 4 della precitata legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti enti per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e/o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/2 (un mezzo) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell'intera della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.

ART. 59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni ed alle somministrazioni previste dal presente CSA ed ordinate dal DL che -per la loro natura- si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL;
 - e) alla tenuta del **libro giornale** a pagine previamente numerate nel quale sono registrati, a cura dell'Appaltatore:
 - tutto ciò che interessa l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e le osservazioni del Direttore dei Lavori, - le annotazioni e le controdeduzioni dell'impresa appaltatrice, - le sospensioni, le riprese e le proroghe dei lavori.
2. L'Appaltatore deve produrre al DL, nel corso dell'esecuzione delle opere, **un'adeguata documentazione fotografica** relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure su richiesta del DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative riprese.
3. I punti di presa delle foto della suddetta documentazione fotografica devono essere indicati dall'appaltatore nei **disegni grafici "come costruito"** delle opere eseguite che esso è tenuto a redigere a sua cura e spese e a consegnare in formato cartaceo ed elettronico-vettoriale (.dwg® .dxf®).

ART. 60 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del della Stazione appaltante.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto per tutti i materiali ci cui al precedente comma 1 si stabilisce in particolare che:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni, da riutilizzare nell'ambito dell'appalto, devono essere trasportati, accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura e spese dell'Appaltatore;
 - b) salvo diversamente indicato, sono compresi nel prezzo tutti gli allontanamenti, inclusi eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali, intendendosi che del valore di detti materiali si è tenuto conto in sede di determinazione del prezzo contrattuale.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 61 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in tema di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 62 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, INQUINAMENTO DEI SITI ED ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i ovvero del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio ovvero anche solo pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli

atti autorizzativi di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

- b) nel caso in cui non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzativi di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - c) l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzativi di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - d) l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
 - e) più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e –comunque- nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - f) l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui tale documentazione risulti irregolare;
 - g) ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dell'Appaltatore da parte della Stazione appaltante, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.



7. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari ovvero utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

ART. 63 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**», in conformità all'**Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 giugno 2012** (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare i propri fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard ed i riferimenti dei propri fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere ovvero a far intraprendere dai propri fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso in cui dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono state rispettate ed a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al precitato dMATTM 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 18 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 64 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 65 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le informazioni e descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del precitato dMiSE 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è realizzato in conformità al modello di cui all'allegata TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE.

ART. 66 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al precitato d.Lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al precitato d.Lgs. n. 104/2010.

ART. 67 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli Operatori Economici titolari dell'appalto nonché i suoi subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro **7 (sette) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del contratto oppure entro **7 (sette) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 30, commi 2 e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 € (millecinquecentoeuro/00) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'Art. 1, comma 4.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 54, comma 3 lettera j).
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 68 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento sono a carico dell'Appaltatore senza alcun diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali, incluso l'intero importo degli oneri notarili eventualmente necessari alla stipula;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc...) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge n. 179 del 2012, convertito -con modificazioni- dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 entro il termine di **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione dell' intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese sostenute a titolo di pubblicazioni obbligatorie su quotidiani a diffusione nazionale e/o locale;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa, come indicato all'art.12 del presente Capitolato.
 6. Per quanto attiene all'I.V.A. nella fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*) che prevede, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A..

ART. 69 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli Operatori Economici raggruppati o consorziati; in caso di Consorzio stabile, di Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal Consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto principale di appalto di lavori o quello di subappalto di importo superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 5.548.000,00 € deve essere acquisita la comunicazione antimafia. Per i contratti di lavori superiori a euro 5.548.000,00 € deve essere invece acquisita l'informazione antimafia. Le suddette documentazioni antimafia (comunicazione ovvero informazione) devono essere ottenute presso la competente Prefettura-Ufficio



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

Territoriale di Governo ovvero mediante la consultazione
della Banca dati, se già attivata, ai sensi degli articoli 96 e 97

del citato decreto legislativo n. 159/2011 ad eccezione di quanto specificato nel successivo comma 3.

3. Prima della stipula del contratto per le seguenti attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190:
- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri,

deve essere accertata l'idonea iscrizione nella *white list*, di cui all'art. 52 della citata legge n. 190/2012, tenuta dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo nella pertinente sezione.

ART. 70 CAMPIONI

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente CSA e negli elaborati grafici: prima dell'ordinazione e -comunque- non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni interessate, l'Impresa deve sottoporre al DL, per la preventiva accettazione, le campionature e le schede tecniche dei materiali da porre in opera.
2. Il DL, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenere sufficiente per alcuni materiali e/o elementi la sola fornitura preventiva delle schede tecniche, escludendo la presentazione di campioni. A tale scopo l'Appaltatore provvederà, entro il termine di cui al precedente comma 1, a fornire al DL un elenco dei materiali e degli elementi da fornire per l'esecuzione delle opere su cui il DL provvederà a indicare la presentazione di sola scheda tecnica ovvero anche di campionatura, provvedendo nel caso ad integrare l'elenco.
3. Il DL, con apposito verbale, elencherà i campioni e le schede esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Appaltatore è tenuto a presentare nuovi campioni.
4. Avvenuta la definitiva approvazione da parte del DL, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall'Appaltatore e dal DL, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro è a cura e spese esclusiva dell'Appaltatore.

1 TABELLA «B» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

Art. 7, comma 1 lettera c)

Elenco degli elaborati, grafici e relazioni, del progetto esecutivo

Elab. 1 Studio di fattibilità ;

- Elab. 2 Capitolato speciale d'appalto parte I;
- Elab. 3 Capitolato speciale d'appalto parte II;
- Elab. 4 Relazione descrittiva generale-tecnico illustrativa;
- Elab. 5 Elenco prezzi;
- Elab. 6 Analisi prezzi aggiunti;
- Elab. 7 Computo metrico estimativo;
- Elab. 8 Quadro economico esecutivo.;
- Elab. 9 Stima incidenza della manodopera – M.O;
- Elab. 10 Stima incidenza della sicurezza;
- Elab. 11 Piano della sicurezza e coordinamento;
- Elab. 12 Piano di manutenzione;
- Elab. 13 Cronoprogramma;
- Elab. 14 Elaborato grafico IM1;
- Elab. 15 Elaborato grafico IM2;
- Elab. 16 Elaborato grafico IM3;
- Elab. 17 Elaborato grafico IM4;
- Elab. 18 Elaborato grafico IM5;
- Elab. 19 RCV - Rapporto Conclusivo di Verifica AFV ;
- Elab. 20 Atto Formale di Validazione;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

2 TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO IX



Ente appaltante:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE



DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI Via Ciro il Grande, n.

21 - 00144 Roma

Ufficio competente: **COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO**

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE ELETTROPOMPE E MODIFICA DEI CIRCUITI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ED OPERE ACCESSORIE DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE DELLA D.G. INPS DI VIALE ALDO BALLARIN 42 – ROMA.

SCIA prot. n. del __/__/20__

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Pietro Paolo Mancini

Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori:

P.I. Marcello Bassotti

Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l'esecuzione:

Geom. Salvatore Di Lorenzo Marcello Bassotti

Durata stimata in uomini x giorni:

613

Notifica preliminare in data: __/__/20__

IMPORTO LAVORI A BASE 'ASTA:
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Gara esperita _____

442.008,62 €

13.110,20 €

_____._____.____. €

con offerta di ribasso del ____%

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: OS28, classifica II

_____, classifica _____

Direttore Tecnico del cantiere: PI Marcello Bassotti

Subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	(€)

Inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

Proroga del _____ con fine lavori prevista per il _____



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015
Certificato n° in corso di acquisizione

TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta + somme a disposizione, soggetto a ribasso		428.898,62
2	Costi della sicurezza (CS) per l'attuazione del PSC, non soggetti a ribasso		13.110,20
3	Importo totale a base della procedura d'affidamento (1 + 2)		442.008,82
R.a	Ribasso offerto in percentuale, applicato alla sola voce 1		___,___ %
R.b	Offerta risultante in cifra assoluta [$1 * (100 - R.a\%) / 100$]		___,___,___
C	Importo del contratto (3 - R.b)		___,___,___ €
4.a	Cauzione provvisoria calcolata su voce 1 (Art. 34)	2%	8.577,97
	<i>(appalto con obbligo di certificazione del sistema di qualità aziendale con possibilità di cauazione provvisoria ridotta della metà)</i>		
			4.288,98
4.b	Garanzia provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)		44.200,88
5.a	Garanzia definitiva base 10 %		
5.b1	Maggiorazione della cauazione definitiva (per ribassi superiori al 10%)		
5.b2	Ulteriore maggiorazione della cauazione definitiva (per la quota parte di ribasso superiore al 20%)		
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a+5.b1+5.b2) (Art. 35)		44.200,88
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) Importo assicurazione		___,___,___
6.a	C.A.R. (Art. 37, comma 5, lettera a)) di cui: per le opere (Art. 37, comma 5, lettera a), partita 1)) per le preesistenze (Art. 37, comma 5, lettera a), partita 2))		1.200.000,00
6.b			800.000,00
6.c	per demolizioni e sgomberi (Art. 37, comma 5, lettera a), partita 3))		200.000,00
6.d			200.000,00

7	Importo assicurazione R.C.T. (Art. 37, comma 6)	500.000,00
8	Importo minimo netto stato d'avanzamento (Art. 27, comma 1)	70.000,00
9	Importo minimo rinviato al Conto Finale (Art. 27, comma 5)	5% di C)
10	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (Art. 14) giorni lavorativi	45
11	Penale per ogni giorno lavorativo di ritardo (Art. 18)	- 0,7‰ di C)
12	Eventuale premio di accelerazione per ogni giorno lavorativo di anticipo (solo se inserito in contratto a completa discrezione dell'Istituto appaltante)	NO

Funzione	Firma autografa	Sottoscrizione digitale
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Paolo Mancini		

Roma, 21/09/2020

Documenti allegati:

N°	Tipo	ID	Data	Autore	Contenuto